
**Le conseguenze della nomina di un secondo difensore
sul beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile**

Annotazione schematica a
[Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.1.2020, n. 1736](#)

di **Giulio SPINA***

La questione

Con riferimento ad un procedimento di separazione personale, **due avvocati chiedevano la liquidazione di quanto loro spettante** per la difesa del loro assistito, **parte in causa ammessa al patrocinio a spese dello Stato**.

All'esito della vicenda processuale di merito, il Giudice adito concludeva affermando che nel processo civile la nomina di un secondo difensore non può essere valutata come presunzione ex lege di abbenza, stante l'assenza di una previsione espressa quale il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 91 applicabile al solo processo penale; nel processo civile il combinato disposto del medesimo D.P.R., artt. 80 e 85 - secondo cui, rispettivamente, "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato" e "il difensore non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico" - porta a ritenere che alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa essere liquidato un solo compenso, con la conseguenza che **i professionisti che accettino di difendere congiuntamente un soggetto ammesso al patrocinio statale accettano altresì di dividere tra loro l'unico compenso liquidabile**.

Contro tale decisione **ricorre per cassazione il Ministero della giustizia**.

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

La decisione della Cassazione

La Cassazione **accoglie il ricorso**, cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originaria domanda.

Nel caso in esame, difatti, avendo la parte ammessa al beneficio nominato due avvocati, che l'hanno poi difesa in giudizio, **l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuta, con il conferimento del duplice mandato, inefficace**; con la conseguente **inammissibilità della domanda di liquidazione dei compensi**.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

Dal complesso delle disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dall'art. 80 che prevede che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore - si ricava che l'art. 91 medesimo D.P.R., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

Iter argomentativo

I Giudici di legittimità ricordano innanzitutto le posizioni assunte in argomento dalla giurisprudenza.

Decisioni di **merito**:

- il principio desumibile in via generale dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80 e ribadito per il processo penale dall'art. 91 D.P.R., deve essere esteso al processo civile, con la conseguenza che **la presenza di altro avvocato**, al quale mai è stato revocato il mandato, e che ha svolto la sua attività fino alla definizione del procedimento, **rende fin dall'inizio superflua la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio** e impone il **rigetto della richiesta di liquidazione del compenso al difensore a carico dell'erario** (Trib. Trapani, 9 giugno 2005);
- se, nel procedimento civile, la parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato designa, per la sua rappresentanza in giudizio, **più di un avvocato**, **l'ammissione stessa deve essere revocata** dovendosi presumere che la persona beneficiaria non goda dei presupposti per la fruizione del gratuito

patrocinio"(Trib. Milano, 5 maggio 2015).

Decisioni di **legittimità** (sez. lavoro) in relazione alla L. n. 533 del 1973, artt. 11 e ss. (che avevano introdotto il patrocinio a spese dello Stato per le cause di lavoro e di previdenza sociale):

- poiché la revoca dal beneficio del gratuito patrocinio, prevista dal R.D. n. 3282 del 1923, art. 34 per la parte che si fosse avvalsa per la difesa di un avvocato o procuratore diverso da quello designato di ufficio, non era stata abrogata dalle disposizioni della L. n. 533 del 1973, **decadeva dal beneficio** del patrocinio la parte che, dopo la nomina del difensore d'ufficio, fosse stata rappresentata e difesa anche da un difensore di fiducia (Cass. 5007/1981, 5168/1979, 4585/1977, 1734/1979 e 5379/1977; si veda anche Cass. 1348/1980);
- ove la parte ammessa al beneficio avesse nominato altresì un difensore diverso da quello assegnato dal giudice, è compito del giudice del merito accertare in punto di fatto se, successivamente al provvedimento di ammissione al beneficio suddetto, la parte abbia continuato ad avvalersi non soltanto di tale difensore d'ufficio, ma anche dell'altro, dovendosi in tale ipotesi ritenersi intervenuta la rinuncia al beneficio, rimanendo invero con ciò dimostrata, non tanto la cessazione dello stato di non abbienza, quanto piuttosto la **volontà della parte stessa di non avvalersi del patrocinio d'ufficio**, come mezzo necessario e sufficiente per la propria difesa (Cass. 6094/1979, nonché Cass. 3406/1979 e 2795/1979).

La pronuncia in commento ricorda poi che l'**art. 91, D.P.R. n. 115 del 2002** dispone che l'ammissione al patrocinio è esclusa "*se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia*".

La Cassazione spiega al riguardo – per fornire risposta al quesito postole – che detta disposizione **vale non solo per il processo penale, ma, essendo espressione di un principio generale, per tutti i processi** (quanti anche per il processo civile). Ciò in quanto, in particolare, alla luce:

- dal combinato disposto dell'art. 80, D.P.R. n. 115 del 2002 (secondo cui chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore) e degli artt. 82 e 83 (che prevedono la liquidazione dei compensi al difensore) deriva che **l'ammissione al patrocinio statale dà diritto alla nomina di un unico difensore**; unico difensore che ha diritto alla liquidazione del compenso secondo le modalità di cui agli artt. 82, 83 e 130 D.P.R. cit.;
- dell'obiettivo dell'istituto del gratuito patrocinio, che è **garantire al cittadino non abbiente, in attuazione degli artt. 24 e 3 Cost., l'effettivo accesso alla giustizia**; accesso che è **sufficientemente garantito dalla nomina di un difensore**, sufficienza che se vale per il processo penale – ove è in gioco il valore della libertà personale – vale anche per gli altri processi e in particolare, per quanto interessa il caso in esame, in relazione al **processo civile**.